

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/646 DELLA COMMISSIONE**  
**del 15 aprile 2019**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(2)</sup>, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2019

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Stephen QUEST

*Direttore generale*

*Direzione generale della Fiscalità e unione doganale*

---

## ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Assemblaggio di cingolature (cosiddetto «cingolo a catena») di acciaio colato, composto da maglie per cingoli collegate con perni/giunti. I cingoli sono muniti di fori per il fissaggio di piastre di forma rettangolare (cosiddette «suole»), non accluse alla presentazione.</p> <p>La progettazione dell'articolo, principalmente la presenza dei fori attraverso i quali vanno fissate le suole, identifica l'articolo come traino a cinghie (che imprime la propulsione e sostiene il macchinario nel movimento) esclusivamente o principalmente idoneo all'uso su macchine per movimento terra di cui alla voce 8429.</p> <p>Cfr. immagine (*)</p>	8431 49 20	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 1, lettera f), della sezione XV, della nota 2, lettera b), della sezione XVI nonché del testo dei codici NC 8431, 8431 49 e 8431 49 20.</p> <p>In base alle sue caratteristiche oggettive, l'articolo è identificabile come parte esclusivamente o principalmente idonea all'uso su macchine per movimento terra di cui alla voce 8429 (cfr. il parere di classificazione del sistema armonizzato 8431.49/1). Le caratteristiche oggettive dell'articolo (dimensione e forma) sono quelle di un traino a cinghie destinato all'uso su macchine della voce 8429. È pertanto esclusa la classificazione alla voce 7315 come catena, catenella e sua parte, di ghisa, ferro o acciaio.</p> <p>L'articolo va pertanto classificato nel codice NC 8431 49 20 come altra parte idonea esclusivamente o principalmente alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430 di getti di ghisa, di ferro o di acciaio.</p>

(\*) L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.

